

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 485-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE JERVOLINO RUSSO Rosa)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1979,
n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti
dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igie-
nico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei
molluschi eduli lamellibranchi

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Oggetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, che siamo chiamati a convertire in legge, è la proroga ulteriore — di altri sei mesi, cioè fino al 31 maggio 1980 — di alcuni termini della legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio, vendita dei molluschi eduli lamellibranchi. Legge emanata per rinnovare la disciplina precedente che faceva sostanzialmente perno sulla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e per adeguarla alle nuove esigenze di disciplina e controllo del settore, esigenze evidenziate anche in relazione agli episodi italiani di colera verificatisi nell'estate-autunno 1973 con l'insorgere di focolai epidemici a Napoli, Bari e Cagliari ed al generale stato di pericolo verificatosi per lo stabilirsi in forma endemica del colera — attualmente rappresentato dal biotipo El Tor — nell'Africa centrale ed occidentale con puntate nell'Africa del Nord, quindi in Paesi (ad esempio, la Tunisia) con i quali abbiamo, o quanto meno abbiamo avuto, rapporti di importazione di mitili eduli.

La legge n. 192 prevede un sistema di norme precise ed articolate in materia di classificazione delle acque, depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi, norme naturalmente in armonia con le competenze regionali in materia di sanità.

La legge n. 192 prevede anche sanzioni adeguate.

Naturalmente, per la concreta entrata in vigore delle suddette norme, si rendono necessari una serie di adempimenti: per esempio l'indagine, ex articolo 2 della legge numero 192 ad opera delle regioni — indagine che doveva essere disposta entro 6 mesi e realizzata entro un anno — per accertare, ai fini della classificazione delle acque (approvate, condizionate, precluse), le condizioni microbiologiche, chimiche, fisiche delle acque marine secondo i criteri previsti da apposito decreto del Ministero della sanità. I termini previsti dalla legge n. 192 si sono però rivelati insufficienti per cui

il Parlamento ha già approvato due provvedimenti di proroga.

Il primo è la legge 18 maggio 1978, n. 189, che ha prorogato di sei mesi (cioè fino al 18 novembre 1978): a) il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma, articolo 2, della legge n. 192 del 1977; b) l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

Il secondo è la legge 19 dicembre 1978, numero 804, che ha prorogato gli stessi termini fino al 18 novembre 1979. In sede di discussione di tale provvedimento è stata sottolineata l'esigenza sia che le suddette proroghe avessero carattere definitivo, sia che il Parlamento adottasse provvedimenti idonei ad eliminare l'inquinamento costiero sollecitando, altresì, le regioni perchè provvedessero agli adempimenti di loro competenza. Lo stesso Governo ha inoltre assunto uno specifico impegno in tal senso.

Malgrado ciò, ci troviamo di fronte alla nuova proroga prevista dal decreto-legge che siamo chiamati a convertire.

La proposta in sè non manca di suscitare perplessità anche perchè fatta in un momento nel quale si sono ripresentati a Cagliari episodi di colera. Infatti il rapporto fra colera e mitili sembra certo. Considerando, ad esempio, l'episodio verificatosi a Napoli nel 1973 si può rilevare che tutti i 35 comuni campani colpiti da colera sono distribuiti nelle tre provincie (Caserta, Napoli, Salerno) che si estendono lungo il mare ed il 32,5 per cento dei pazienti risultati affetti da colera (cioè 41 su 126) avevano ingerito mitili. Inoltre tutti i 17 pazienti cagliaritari avevano consumato le arselle nere pescate in una zona determinata dallo Stagno di Santa Gilla. Considerando anche gli episodi verificatisi nelle Puglie risulta che su 70 malati 27 (ossia il 38,6 per cento) avevano ingerito mitili e 25 (ossia il 37,7 per cento) crostacei o piccoli pesci anche crudi.

Dai precedenti dati statistici si evidenzia la urgente necessità di interventi di carat-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tere generale sulle acque oltre ed insieme a provvedimneti sulle specie commestibili di particolare pericolosità infettivologica a carattere epidemico, quali appunto i mitili. E da questo punto di vista le vicende della legge n. 319 del 1976 — cosiddetta legge Merli — non possono non aggravare le nostre preoccupazioni.

Ciò nonostante alcuni fattori sembrano indicativi di un vicino avvio a soluzione del problema e lasciano concretamente sperare che quella in esame sia veramente l'ultima proroga e che, dopo di essa, la legge n. 192 possa essere davvero finalmente operante.

Infatti, a differenza di quanto è avvenuto con le leggi nn. 189 e 804, rispettivamente del maggio e del dicembre del 1978, questa volta la proroga non riguarda la classificazione delle acque, di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1977, ma soltanto l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, cernita, lavaggio, vendita, importazione dei molluschi eduli lamellibranchi.

Inoltre — pur registrandosi ancora una generale inadempienza delle Regioni, con la sola eccezione della Liguria che ha inviato mappe parziali — si ha fondato motivo di ritenere che, entro la fine del mese in corso, le regioni avranno provveduto alla classificazione delle acque sulla base dei criteri indicati dal decreto ministeriale 27 aprile 1978.

Giova inoltre rilevare che risulta essere concretamente effettuata l'attività di decretazione prevista dalla legge n. 192.

Infatti:

a) oltre al già citato decreto ministeriale 27 aprile 1978 concernente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque a fini della classificazione delle acque stesse,

risultano emanati:

b) un altro decreto del Ministro della sanità, in data 27 aprile 1978, concernente i requisiti delle acque destinate agli impianti di depurazione, l'elenco delle specie dei molluschi depurabili e le modalità del trattamento di depurazione;

c) il decreto ministeriale 19 giugno 1978, concernente modalità per la captazione delle acque marine da usarsi per la depurazione;

d) il decreto ministeriale 4 ottobre 1978, concernente le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, nonché le specie dei molluschi che possono essere venduti sgusciati;

e) il decreto ministeriale 5 ottobre 1978, concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli in relazione alla loro destinazione, nonché le modalità di prelievo dei molluschi da sottoporre ad analisi,

Si è inoltre provveduto, come fa rilevare la relazione al disegno di legge n. 441 — presentato dal Governo l'8 novembre e successivamente ritirato dopo l'approvazione del decreto-legge che siamo chiamati a convertire —, alla erogazione di contributi alle regioni interessate che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 192, nella misura di 6 miliardi sugli 8 disponibili.

Ciò renderà possibile alle regioni anzidette — ce lo auguriamo — porre in essere al più presto gli impianti di depurazione previsti e necessari per l'entrata in vigore del complesso delle norme di cui alla sopraccitata legge n. 192. Per ora, infatti, risultano essere in funzione due soli impianti di depurazione (uno ad Olbia in Sardegna ed uno a Nardò in provincia di Lecce).

Ciò fa peraltro sorgere perplessità circa la congruità e la definitività della proroga, perchè il periodo di 6 mesi, previsto dal decreto, sembra insufficiente a consentire gli adempimenti necessari al concreto avvio della legge n. 192.

Del resto, secondo quanto rileva la stessa premessa al decreto-legge, le vigenti disposizioni in materia (emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, cui vanno affiancati la circolare del Ministero della sanità n. 69 del 19 dicembre 1973 sulla produzione e commercio dei molluschi nonché la circolare n. 151 del 29 ottobre 1973 in applicazione della ordinanza ministeriale del 19 ottobre 1973) pur non costituendo l'*optimum*, forniscono tuttavia la garanzia mini-

ma necessaria, anche dal punto di vista sanitario, per rendere meno preoccupante il ricorso ad un ulteriore ed ennesima proroga.

Occorre anche rilevare, per quanto concerne gli effetti economico-commerciali del provvedimento, che esso viene ad incidere in un periodo, quello invernale, di ristagno sia della produzione nazionale (che sostanzialmente ricomincia ad aprile) sia del consumo di molluschi.

Infine giova ricordare che la maggior parte del fabbisogno nazionale di molluschi per il periodo invernale viene coperto mediante importazione dalla Spagna, stato al quale siamo legati da una convenzione estremamente rigida per quanto riguarda il controllo microbiologico (e quindi la garanzia di salubrità) del prodotto. Quantità minori di molluschi, durante il periodo invernale, vengono importati dalla Turchia e dalla Grecia, paesi che — anche per coprire le richieste dei mercati francese e tedesco — hanno attivato sistemi ed impianti di depurazione continua e quindi offrono un prodotto affidabile.

I predetti motivi, — cioè la serie di circostanze che sottolineano il carattere effettivamente definitivo della proroga; le garanzie, anche se non certo ottimali, date dalle norme vigenti; la coincidenza della proroga con il periodo di stasi della produzione e del consumo; l'affidabilità del prodotto importato — rendono possibile un'ultima proroga dei termini della legge n. 192, laddove

la mancata approvazione del provvedimento, come è stato rilevato nella premessa al decreto-legge, comporterebbe il blocco della attività commerciale del settore con il conseguente, prevedibile, insorgere di fenomeni di abusivismo.

Le precedenti considerazioni mentre inducono, da una parte, a proporre la conversione del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, dall'altra, spingono altresì a proporre — secondo un apposito emendamento accolto dalla Commissione — l'ampliamento di ulteriori 6 mesi del termine della proroga stessa (31 dicembre 1979).

In tale occasione sembra altresì necessario richiedere un ulteriore esplicito impegno al Governo circa la effettiva definitività della proroga nonché circa la tempestiva attuazione della direttiva del Consiglio dei ministri della CEE 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

Va chiesta infine, al Governo, per quanto di competenza, un'azione più incisiva per il risanamento generale delle acque anche alla luce degli approfondimenti culturali e scientifici del rapporto fra acqua e salute, di modo che le indicazioni e le denunce che da tali studi o incontri emergono (mi riferisco ad esempio a quello di Genova dei giorni scorsi) trovino in sede politica un necessario e sollecito riscontro operativo.

JERVOLINO RUSSO Rosa, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare se la proroga dei termini sia compatibile con le cautele di ordine igienico sanitarie reputate necessarie, con riferimento anche ai recenti casi verificatisi a Cagliari.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

Articolo unico.

Il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: « 31 maggio 1980 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1980 ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 17 novembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con legge 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa;

Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi;

Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche;

Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

DECRETA:

Art. 1.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 di-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 di-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

cembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Identico.

Art. 2.

Identico.